

### 1.4.1 Andamenti delle principali voci di entrata del Tit. I

Le tabelle che seguono mostrano l'andamento delle principali voci dei tributi regionali, (IRAP, IRPEF, ARISGAM, Tasse Automobilistiche etc. cfr. tabelle seguenti), alla luce dei dati<sup>44</sup> del quinquennio 2005-2009, riferiti alle previsioni iniziali, a quelle definitive ed agli accertamenti di competenza. Le entrate tributarie rappresentano circa il 35 per cento delle entrate effettive totali ed hanno fatto registrare, negli ultimi due esercizi, un incremento rispetto al 2007, imputabile principalmente all'IRAP ed all'addizionale regionale IRPEF. Queste due imposte, unitamente alla tassa automobilistica (che si riduce nel 2009 rispetto all'esercizio precedente) continuano a rappresentare il pilastro fondamentale dell'autonomia tributaria delle Regioni, assicurando circa il 94,8% del gettito dei tributi propri.<sup>45</sup>

La tabella riportata nella pagina seguente offre un'analisi dell'andamento di previsioni e accertamenti dell'IRAP nell'ultimo quinquennio (2005 – 2009).

A partire dalla finanziaria per il 2006, che non solo prevede l'innalzamento delle aliquote, ma lo rende automatico ed obbligatorio in caso di disavanzi in Sanità, si è prodotta una variazione di tendenza, proseguita con la finanziaria per il 2007, per le Regioni che

<sup>44</sup> Anche per i dati più recenti, la lettura dei risultati, a partire dai dati di bilancio, richiede, specie nel confronto tra Regioni, di tener conto che:

- non sempre nella scrittura di bilancio sono messe in evidenza in modo omogeneo le diverse componenti del gettito regionale;
- non sempre il capitolo riguarda il solo gettito di competenza dell'anno; in alcuni casi viene ricondotto allo stesso capitolo il gettito relativo all'attività di accertamento operata, a valere su esercizi di imposta precedenti, o gli esiti di contenziosi di esercizi passati;
- non sempre vengono evidenziati, in maniera adeguata, gli importi relativi al gettito standard, né quello atteso e riscosso per l'operare delle leva fiscale regionale. Per omogeneità nell'analisi si sono dovuti accorpare i diversi gettiti, anche dove questi erano proposti distintamente;
- non sempre gli importi iscritti sono classificati in maniera uniforme, né rispondono a criteri uniformi sia la collocazione del gettito della compartecipazione (IVA) o la ripartizione dello stesso tra entrate perequative e ordinarie nei diversi bilanci regionali;
- i dati 2009 sono stati comunicati dalle amministrazioni regionali sulla base dei preconsuntivi e pertanto sono suscettibili di modificazioni.

<sup>45</sup> Il sistema tributario regionale si compone di una decina di forme impositive (IRAP, imposta regionale sulla benzina per autotrazione, tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, tassa regionale per il diritto allo studio universitario, tasse automobilistiche regionali, tasse sulle concessioni regionali) tre addizionali regionali (addizionale IRPEF, addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e relativa imposta sostitutiva, addizionale regionale sui canoni statali per le utenze di acqua pubblica), tre compartecipazioni (compartecipazione all'accisa sulla benzina, compartecipazione regionale al gettito IVA, compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione).

Le compartecipazioni ripartite con il criterio geografico sono quelle assegnate in base al gettito prodotto nel territorio di ciascuna Regione. Dato il nesso esistente fra il gettito locale e le somme assegnate possono essere considerate a tutti gli effetti entrate tributarie.

Le compartecipazioni che vengono distribuite in base a criteri perequativi e cioè in base alla capacità fiscale ed al fabbisogno di spesa, fra le quali la compartecipazione all'IVA per le RSO, proprio perché in questo caso la quota percepita da ogni Regione non corrisponde affatto a quella teoricamente spettante se si tenesse conto del gettito prodotto sul territorio, possono essere qualificate come trasferimenti.

Nell'ottica dell'attuando federalismo fiscale, ai sensi della legge delega n.42/2009, è previsto l'ampliamento delle compartecipazioni geografiche (legate in modo diretto al territorio di ciascun ente) in sostituzione di preesistenti trasferimenti vincolati come forma di finanziamento delle funzioni decentrate. Ciò consentirà di far aumentare il peso delle entrate certe e programmabili, essendo le compartecipazioni molto meno problematiche sia per lo Stato, in termini di efficienza del sistema fiscale e di controllo della pressione tributaria nazionale, sia per gli enti, potendo assicurare un gettito prevedibile nel tempo, manovrabile anche in termini di recupero dell'evasione fiscale e con minori costi politici.

hanno predisposto Piani di rientro della spesa in eccesso nel settore Sanità: sono stati infatti previsti incrementi automatici, nel caso che detti risanamenti non ottengano i risultati attesi.

La legge finanziaria per il 2007 ha determinato, fra l'altro, il superamento temporaneo del blocco della leva fiscale autonoma per l'addizionale IRPEF e per l'IRAP, con la modifica delle relative basi imponibili e, per quest'ultima, in particolare, ha ridotto il cosiddetto "cuneo fiscale", consentendo una deduzione forfettaria dalla base imponibile IRAP nonché una deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai dipendenti a tempo indeterminato ed, altresì, la compensazione del mancato gettito conseguente alla riduzione della base imponibile, all'interno del sistema di finanziamento previsto dal d.lgs. n.56/2000. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006, n.296, ha previsto la compartecipazione regionale all'accisa sul gasolio da autotrazione a parziale compensazione della riduzione, registrata negli ultimi anni, delle risorse derivanti dalla compartecipazione all'accisa sulle benzine ed ha disposto l'attuazione della riforma del sistema di tariffazione della tassa automobilistica regionale.

La Finanziaria 2008 ha apportato ulteriori novità nella disciplina dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, prevedendone, innanzitutto, la regionalizzazione a partire dal 1° gennaio 2009, in attesa della completa attuazione dell'art.119 della Cost<sup>46</sup>. Le Regioni, al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità e crescita adottato dalla UE e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fissati a livello europeo, non possono modificare le basi imponibili ma, nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. È prevista, altresì, l'adozione di appositi regolamenti regionali per la disciplina dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP che, nel frattempo, continua ad essere dettata dalle vigenti disposizioni.

L'art.1, comma 226, della legge finanziaria 2008 dispone, inoltre, la riparametrazione, sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 delle aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'art.16, comma 3, del d.lgs. n.446/1997. Il successivo comma 227, anche alla luce delle modifiche introdotte dai commi 43 - 45 della medesima legge finanziaria, prevede che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

<sup>46</sup> La legge 24 dicembre 2007, n.244 (L.F.2008) prevede all'art.1 co. 43 e co. 44 l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, del carattere di tributo proprio della Regione all'imposta regionale sulle attività produttive, in attesa della completa attuazione dell'art.119, con riferimento particolare all'individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello sub statale.

Le Regioni, peraltro, non possono modificare le basi imponibili nei limiti stabiliti dalle leggi statali possono modificare le aliquote, le detrazioni, e le deduzioni ovvero prevedere l'inserimento di speciali agevolazioni.

Art.1, co.44 le Regioni per la disciplina a livello locale dell'IRAP devono attenersi alle linee guida individuate dallo schema di regolamento tipo in materia di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta che specifica anche le disposizioni inderogabili. In ogni caso, il regolamento al fine di evitare l'incremento dei costi stabilisce che le funzioni di liquidazione accertamento riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

Art.1 co.45 Fino all'emanazione dei regolamenti lo svolgimento delle predette attività prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente.

vengano disposte le regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle Regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe derivato dall'applicazione della legislazione vigente al 31 dicembre 2007.

Infine, la legge finanziaria per il 2008 (art.1, comma 295<sup>47</sup>) ha riconosciuto alle Regioni una quota di compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione sostitutiva di una serie di trasferimenti erariali; norma che ha trovato concreta attuazione in forza dei decreti MEF dell'11 gennaio e del 6 febbraio 2008.

A decorrere dal 2008, come previsto dall'art.1, comma 298, della Legge Finanziaria 2008, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione. La ripartizione delle somme spettanti alle singole Regioni è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione dei carburanti.

A decorrere dal 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del TPL, ivi compresi gli oneri per rinnovi contrattuali degli addetti al comparto.

La manovra estiva attuata dal D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 133, ha confermato per gli enti locali e per il triennio 2009-2011, sino all'attuazione del federalismo fiscale, il blocco del potere impositivo consistente nell'impossibilità di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato; blocco già imposto, peraltro, ai sensi dell'art.1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n.93 concernente "Disposizioni per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n.126.

Il D.L. n.112/2008 ha rappresentato, per l'esercizio 2009, la vera e propria manovra di finanza pubblica rispetto alla legge finanziaria, che non contiene misure di rilancio dell'economia, né interventi micro-settoriali, ma solamente una serie di proroghe, temporanee o a regime, di agevolazioni già esistenti. Le tabelle che seguono recepiscono le disposizioni del citato decreto legge, fra cui: l'ampliamento della base imponibile dell'IRAP, a partire dall'anno di imposta 2008, per banche, assicurazioni e società di intermediazione finanziaria; il ripristino del Fondo per lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale, i cui stanziamenti erano stati soppressi dal D.L. n.93/2008 ed, infine, la creazione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un Fondo unico per i trasferimenti regionali, in attesa dell'attuazione completa dell'art.119 del Cost.

<sup>47</sup> L.F.2008 Art.1 co. 295 "Al fine di promuovere lo sviluppo dei trasporti pubblici locali ed al fine di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione, viene riconosciuta alle Regioni la compartecipazione al gettito sul gasolio per autotrazione".

La predetta compartecipazione, ai sensi del successivo co. 296 è attribuita mensilmente a ciascuna Regione per gli anni 2008-2010 nella misura indicata nella tabella riportata in allegato alla L.F.2008.

Premesso quanto sopra, passandosi all'analisi degli andamenti delle principali voci in entrata appartenenti al Tit. I, si può osservare che la voce IRAP, nel confronto fra le previsioni definitive 2008 e quelle 2009, mostra come dato nazionale su base annua, un incremento che, in termini assoluti, è pari a circa 663 milioni di euro, superiore rispetto a quello registrato nel raffronto fra gli esercizi 2007 e 2006 (era pari a circa 360 milioni di euro). Il predetto incremento si nota anche negli accertamenti (596 milioni di euro) ed è legato essenzialmente ai risultati delle Regioni dell'Area Nord e segnatamente della Regione Piemonte, che passa da circa 3 miliardi di euro a 4 miliardi di euro.

Osservando i valori pro capite degli accertamenti registrati nelle RSO occorre evidenziare l'ampio divario esistente tra Regioni dell'Area Centro e dell'Area Nord e Regioni dell'Area Sud, da attribuire essenzialmente al minor valore per queste ultime delle basi imponibili colpite dai tributi regionali ed, in particolare, dell'IRAP sulle attività produttive.

Premesso ciò, si osserva che gli accertamenti pro capite più elevati sono stati registrati nel Lazio (966)<sup>48</sup> seguito da Lombardia e Piemonte (rispettivamente 917 e 912). La Lombardia conferma, tra le RSO, di avere il gettito più elevato (8 miliardi e 584 milioni di euro), seguita dal Lazio (5 miliardi e 724 milioni di euro). Elevato, ma nettamente staccato dai predetti valori, il gettito per le Regioni: Piemonte (3 miliardi e 65 milioni), Veneto ( 3 miliardi e 511 milioni) ed Emilia Romagna (3 miliardi e 92 milioni) e, per le Regioni del Sud, il gettito per la Regione Campania (2 miliardi e 290 milioni).

---

<sup>48</sup> Nel Lazio l'incremento delle aliquote IRAP e addizionale IRPEF ha fatto salire la pressione tributaria dal 2003 al 2008 di un punto percentuale da 3,22 a 4,19%.

TAB. 42 -

## IRAP

	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Accertamenti				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	2.629.750	3.060.184	3.382.093	2.956.039	3.056.039	2.675.826	3.060.184	2.945.034	2.962.080	3.065.239	2.675.826	3.060.184	2.945.034	2.962.080	4.041.106
Lombardia	7.801.855	7.929.405	8.493.926	8.433.992	8.583.590	7.929.405	8.115.804	8.422.825	8.583.590	8.937.177	7.929.405	8.103.048	8.434.992	8.583.590	8.937.177
Veneto	3.222.000	3.260.200	2.879.700	2.993.200	3.095.200	3.240.268	3.322.557	3.349.910	3.404.490	3.511.427	3.240.219	3.322.565	3.349.920	3.404.634	3.511.456
Liguria	740.351	750.051	916.005	946.457	946.457	740.351	750.051	916.005	946.457	902.481	740.351	705.051	916.005	946.457	898.888
E. Romagna	2.911.170	2.952.581	3.097.575	3.136.758	3.191.205	2.923.523	3.020.380	3.136.759	3.191.205	3.092.056	2.960.504	3.235.161	3.551.218	3.212.756	3.066.774
Toscana	2.187.792	2.430.294	2.161.180	2.390.719	2.356.103	2.017.200	2.188.929	2.317.639	2.291.496	2.362.673	2.052.904	2.120.427	2.416.095	2.236.443	1.926.830
Marche	893.471	868.462	921.978	939.366	960.483	939.457	945.163	923.246	941.024	852.261	938.253	976.536	1.016.374	935.247	844.842
Umbria	418.343	435.077	432.693	443.450	417.516	418.343	412.220	429.650	443.450	417.516	411.960	459.980	481.417	439.400	394.401
Lazio	4.318.415	4.811.395	4.701.975	5.071.140	4.273.105	4.875.629	5.205.782	4.951.140	5.085.105	5.723.598	3.777.835	4.521.466	4.521.156	5.080.839	5.437.715
Abruzzo	561.200	574.000	687.500	707.100	642.142	564.400	656.000	687.500	687.365	628.308	584.343	693.248	748.807	677.734	560.338
Molise	113.395	119.508	149.095	135.001	135.001	118.099	119.508	149.095	135.001	135.000	113.946	142.234	160.740	152.852	126.884
Campania	1.855.000	2.070.524	2.237.328	2.331.543	2.289.516	1.939.578	2.178.236	2.252.478	2.350.943	2.289.516	1.966.010	2.208.808	2.255.653	2.293.764	2.057.724
Puglia	1.027.470	1.575.072	1.611.061	1.463.989	1.629.425	1.575.072	1.575.072	1.221.531	1.592.986	1.335.067	1.575.072	1.575.120	1.221.531	1.591.004	1.333.142
Basilicata	206.000	208.000	216.000	214.000	214.000	206.000	208.000	216.000	214.000	214.000	206.000	212.004	213.651	213.174	202.658
Calabria	574.950	619.057	623.908	626.710	615.647	619.057	623.908	626.491	629.959	615.647	619.057	635.864	626.491	629.959	615.647
<b>TOTALE</b>	<b>29.461.162</b>	<b>31.663.810</b>	<b>32.512.017</b>	<b>32.789.464</b>	<b>32.405.429</b>	<b>30.782.208</b>	<b>32.381.794</b>	<b>32.545.303</b>	<b>33.459.151</b>	<b>34.081.966</b>	<b>29.791.685</b>	<b>31.971.696</b>	<b>32.859.084</b>	<b>33.359.933</b>	<b>33.955.582</b>
	Accertamenti/Previsioni definitive					Accertamenti pro capite					Accertamenti pro capite (Italia=100)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	100	100	100	100	132	617,9	704,8	676,6	673,0	911,7	102,7	109,7	103,2	102,0	136,8
Lombardia	100	100	100	100	100	844,2	855,2	883,7	890,2	917,3	140,3	133,1	134,8	134,9	137,7
Veneto	100	100	100	100	100	689,4	701,1	701,8	704,6	718,7	114,5	109,1	107,0	106,8	107,9
Liguria	100	94,0	100	100	100	465,0	437,9	569,7	587,9	556,6	77,2	68,2	86,9	89,1	83,5
E. Romagna	101	107,1	113,2	101	99	713,1	772,6	840,9	751,4	707,0	118,5	120,2	128,3	113,9	106,1
Toscana	102	96,9	104,2	98	82	570,5	585,8	664,1	608,2	519,7	94,8	91,2	101,3	92,2	78,0
Marche	100	103,3	110,1	99	99	617,8	638,8	661,7	602,2	538,3	102,6	99,4	100,9	91,3	80,8
Umbria	98	111,6	112,0	99	94	479,6	530,0	551,5	496,8	441,1	79,7	82,5	84,1	75,3	66,2
Lazio	77	86,9	91,3	100	95	716,9	852,3	823,0	913,7	966,4	119,1	132,7	125,5	138,5	145,0
Abruzzo	104	105,7	108,9	99	89	449,7	531,1	571,7	511,9	419,8	74,7	82,7	87,2	77,6	63,0
Molise	96	119,0	107,8	113	94	353,9	443,2	502,2	476,4	395,5	58,8	69,0	76,6	72,2	59,4
Campania	101	101,4	100	98	90	339,6	381,4	389,6	394,7	354,0	56,4	59,4	59,4	59,8	53,1
Puglia	100	100	100	100	100	387,2	386,9	300,1	390,3	326,8	64,3	60,2	45,8	59,2	49,0
Basilicata	100	101,9	98,9	100	95	345,3	356,9	361,3	360,7	343,1	57,4	55,5	55,1	54,7	51,5
Calabria	100	101,9	100	100	100	308,1	317,2	313,6	313,8	306,5	51,2	49,4	47,8	47,6	46,0
<b>TOTALE</b>	<b>97</b>	<b>98,7</b>	<b>101</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>601,9</b>	<b>642,5</b>	<b>655,6</b>	<b>659,7</b>	<b>666,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



TAB. 43 -

## L'Irpef

	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Accertamenti				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	970.214	1.200.000	970.214	800.000	800.000	1.077.288	1.105.405	800.023	800.000	800.000	1.077.288	935.405	800.023	800.000	800.000
Lombardia	1.495.060	1.454.888	1.574.379	1.490.879	1.612.448	1.432.635	1.487.113	1.624.379	1.539.557	1.731.116	1.432.635	1.575.874	1.806.422	1.716.881	1.731.116
Veneto	604.300	608.200	674.600	677.300	691.000	586.474	607.434	615.275	616.628	712.235	596.938	607.434	615.275	616.643	712.236
Liguria	147.707	217.707	269.901	235.211	251.211	147.707	217.707	269.901	235.211	233.368	147.707	217.707	269.901	235.211	233.368
E. Romagna	496.660	474.059	674.488	708.396	717.512	469.319	484.488	708.397	717.512	804.773	488.125	484.728	727.294	808.341	835.407
Toscana	325.968	417.691	370.080	401.497	394.863	359.631	417.691	395.221	385.574	394.863	304.195	363.319	386.327	412.504	414.372
Marche	187.133	156.608	167.742	169.041	172.750	156.713	156.398	164.459	169.042	190.381	156.713	155.898	163.959	168.541	189.881
Umbria	109.907	87.963	94.356	96.784	108.229	90.052	86.593	94.356	96.784	108.229	88.108	83.405	90.291	95.564	107.169
Lazio	359.950	668.591	581.586	644.347	839.185	569.066	681.110	644.347	655.945	653.340	569.066	581.586	644.347	655.945	653.340
Abruzzo	99.100	111.100	175.900	150.600	180.588	107.500	165.100	175.900	150.600	180.588	97.539	147.615	158.784	173.167	160.098
Molise	28.420	31.000	60.748	37.539	37.539	24.112	31.000	60.748	37.539	37.539	20.795	26.091	68.126	48.319	36.775
Campania	343.349	439.140	513.550	555.688	541.928	343.349	446.320	545.399	579.908	541.928	326.370	518.855	519.532	557.175	525.899
Puglia	229.530	228.922	233.958	205.013	319.004	228.922	228.922	233.958	255.491	356.051	228.922	228.930	233.958	256.038	360.720
Basilicata	37.000	37.000	38.000	38.552	38.552	37.000	37.000	38.000	38.552	38.552	38.275	39.117	37.969	38.652	41.135
Calabria	133.246	213.213	228.995	231.001	197.707	213.214	215.995	223.942	233.794	197.707	213.214	215.995	223.942	233.794	197.707
TOTALE	5.567.544	6.346.082	6.628.497	6.441.848	6.902.516	5.842.982	6.368.276	6.594.305	6.512.137	6.980.670	5.785.890	6.181.959	6.746.150	6.816.775	6.999.223
	Accertamenti/Previsioni definitive					Accertamenti pro capite					Accertamenti pro capite (Italia=100)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	100	84,6	100	100	100	248,8	215,4	183,8	181,8	180,5	212,8	173,4	136,6	134,8	131,4
Lombardia	100	106,0	111,2	111,5	100	152,5	166,3	189,2	178,1	177,7	130,5	133,9	140,6	132,1	129,4
Veneto	101,8	100	100	100	100	127,0	128,2	128,9	127,6	145,8	108,7	103,2	95,8	94,7	106,1
Liguria	100	100	100	100	100	92,8	135,2	167,9	146,1	144,5	79,4	108,8	124,7	108,4	105,2
E. Romagna	104,0	100	102,7	112,7	103,8	117,6	115,8	172,2	189,1	192,6	100,6	93,2	128,0	140,2	140,2
Toscana	84,6	87,0	97,7	107,0	104,9	84,5	100,4	106,2	112,2	111,8	72,3	80,8	78,9	83,2	81,4
Marche	100	99,7	99,7	99,7	99,7	103,2	102,0	106,7	108,5	121,0	88,3	82,1	79,3	80,5	88,1
Umbria	97,8	96,3	95,7	98,7	99,0	102,6	96,1	103,4	108,0	119,8	87,8	77,4	76,8	80,2	87,3
Lazio	100	85,4	100	100	100	108,0	109,6	117,3	118,0	116,1	92,4	88,3	87,1	87,5	84,5
Abruzzo	90,7	89,4	90,3	115,0	88,7	75,1	113,1	121,2	130,8	120,0	64,2	91,0	90,1	97,0	87,3
Molise	86,2	84,2	112,1	128,7	98,0	64,6	81,3	212,8	150,6	114,6	55,3	65,4	158,1	111,7	83,5
Campania	95,1	116,3	95,3	96,1	97,0	56,4	89,6	89,7	95,9	90,5	48,2	72,1	66,7	71,1	65,9
Puglia	100	100	100	100,2	101,3	56,3	56,2	57,5	62,8	88,4	48,1	45,3	42,7	46,6	64,4
Basilicata	103,4	105,7	99,9	100,3	106,7	64,2	65,8	64,2	65,4	69,6	54,9	53,0	47,7	48,5	50,7
Calabria	100	100	100	100	100	106,1	107,8	112,1	116,4	98,4	90,8	86,7	83,3	86,4	71,7
TOTALE	99,0	97,1	102,3	104,7	100,3	116,9	124,2	134,6	134,8	137,3	100	100	100	100	100

TAB. 44 -

## L'accisa

	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Accertamenti				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	294.380	294.380	224.380	328.314	328.314	294.380	294.380	224.380	328.314	328.314	173.552	218.782	224.380	296.051	368.940
Lombardia	441.000	380.700	315.000	319.392	624.593	444.001	355.700	315.000	660.059	624.593	400.328	350.284	319.737	675.692	658.469
Veneto	218.000	200.000	192.500	173.500	305.979	218.000	200.000	192.500	305.979	305.979	195.573	183.097	176.496	316.572	318.496
Liguria	91.413	91.413	91.413	112.683	116.183	91.413	91.413	91.413	112.683	116.183	91.413	91.413	90.503	116.002	120.918
E. Romagna	211.000	173.000	162.000	162.000	299.410	205.000	160.500	162.000	298.500	164.410	178.734	167.299	158.205	301.377	293.362
Toscana	200.000	254.000	165.344	163.604	261.360	200.000	254.000	170.344	265.704	261.360	176.891	174.653	161.779	271.732	258.489
Marche	73.757	63.281	61.310	53.551	73.996	71.104	59.518	57.676	50.690	76.659	59.518	58.733	53.483	62.769	78.000
Umbria	45.000	36.000	37.500	75.549	67.270	45.000	36.000	36.500	75.549	65.549	34.951	33.369	27.321	61.912	68.840
Lazio	336.000	336.000	336.000	351.000	397.000	336.000	336.000	336.000	397.000	397.000	262.854	200.509	352.781	188.258	186.072
Abruzzo	59.000	59.000	54.500	50.000	44.000	61.500	59.000	54.500	50.000	104.719	50.125	48.541	44.752	43.261	97.259
Molise	11.750	10.400	9.500	9.500	9.500	11.750	10.400	9.500	9.500	9.500	8.901	8.918	8.524	7.977	7.403
Campania	238.563	253.470	250.100	207.880	454.924	238.563	253.470	250.100	200.000	460.774	208.250	190.642	174.570	174.948	444.698
Puglia	140.000	150.000	132.202	126.207	163.739	140.000	150.000	134.502	171.659	163.738	150.000	117.917	101.142	180.390	172.827
Basilicata	17.600	18.000	18.000	16.150	15.000	17.600	18.000	17.000	16.150	15.300	16.585	16.187	14.299	15.641	15.767
Calabria	68.846	60.846	61.916	116.398	127.764	68.846	60.846	61.916	128.236	127.764	68.846	60.846	62.714	128.236	128.486
<b>TOTALE</b>	<b>2.399.312</b>	<b>2.380.490</b>	<b>2.111.665</b>	<b>2.265.728</b>	<b>3.289.032</b>	<b>2.393.744</b>	<b>2.339.227</b>	<b>2.113.331</b>	<b>3.070.023</b>	<b>3.221.842</b>	<b>2.031.620</b>	<b>1.921.190</b>	<b>1.970.686</b>	<b>2.840.818</b>	<b>3.218.026</b>
	Accertamenti/Previsioni definitive					Accertamenti pro capite					Accertamenti pro capite (Italia=100)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	59,0	74,3	100	90,2	112,4	40,1	50,4	51,5	67,3	83,2	97,6	130,5	131,1	119,7	131,8
Lombardia	90,2	98,5	101,5	102,4	105,4	42,6	37,0	33,5	70,1	67,6	103,8	95,8	85,2	124,7	107,0
Veneto	89,7	91,5	91,7	103,5	104,1	41,6	38,6	37,0	65,5	65,2	101,4	100,1	94,0	116,6	103,2
Liguria	100	100	99	102,9	104,1	57,4	56,8	56,3	72,1	74,9	139,9	147,1	143,2	128,3	118,6
E. Romagna	87,2	104,2	97,7	101,0	178,4	43,1	40,0	37,5	70,5	67,6	104,9	103,5	95,3	125,5	107,1
Toscana	88,4	68,8	95,0	102,3	98,9	49,2	48,2	44,5	73,9	69,7	119,8	125,0	113,1	131,5	110,4
Marche	83,7	98,7	92,7	123,8	101,7	39,2	38,4	34,8	40,4	49,7	95,5	99,5	88,6	71,9	78,7
Umbria	77,7	92,7	74,9	81,9	105,0	40,7	38,4	31,3	70,0	77,0	99,1	99,6	79,6	124,6	121,9
Lazio	78,2	59,7	105,0	47,4	46,9	49,9	37,8	64,2	33,9	33,1	121,5	97,9	163,3	60,3	52,4
Abruzzo	81,5	82,3	82,1	86,5	92,9	38,6	37,2	34,2	32,7	72,9	94,0	96,3	86,9	58,2	115,4
Molise	75,8	85,8	89,7	84,0	77,9	27,6	27,8	26,6	24,9	23,1	67,4	72,0	67,7	44,3	36,5
Campania	87,3	75,2	69,8	87,5	96,5	36,0	32,9	30,1	30,1	76,5	87,6	85,3	76,7	53,6	121,1
Puglia	107,1	78,6	75,2	105,1	105,6	36,9	29,0	171,0	44,3	42,4	89,8	75,0	435,0	78,8	67,1
Basilicata	94,2	89,9	84,1	96,8	103,1	27,8	27,2	24,2	26,5	26,7	67,7	70,6	61,5	47,1	42,3
Calabria	100	100	101,3	100	100,6	34,3	30,4	31,4	63,9	64,0	83,5	78,6	79,8	113,7	101,3
<b>TOTALE</b>	<b>84,9</b>	<b>82,1</b>	<b>93,3</b>	<b>92,5</b>	<b>99,9</b>	<b>41,0</b>	<b>38,6</b>	<b>39,3</b>	<b>56,2</b>	<b>63,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

TAB. 45 -

## La tassa automobilistica

	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Accertamenti				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	382.178	422.480	442.178	460.000	475.000	382.178	422.480	462.178	460.000	475.000	418.641	431.070	492.018	462.528	475.000
Lombardia	875.000	965.000	900.000	940.000	940.000	875.000	965.000	900.000	963.272	945.966	889.083	931.682	914.484	1.024.911	963.283
Veneto	508.000	518.000	530.000	567.000	555.000	508.000	518.000	530.000	567.000	555.000	519.849	561.491	619.358	651.291	600.900
Liguria	114.000	114.000	132.000	132.000	132.000	114.000	114.000	132.000	132.000	132.000	115.351	119.909	137.189	137.755	136.672
E. Romagna	404.860	410.000	422.500	422.500	422.500	404.860	422.500	422.500	422.500	422.500	426.298	443.294	478.435	479.206	484.099
Toscana	329.000	335.750	373.000	409.416	424.500	331.450	335.750	403.000	429.416	437.235	347.694	367.658	433.453	430.878	425.395
Marche	146.178	148.005	150.696	165.459	168.154	151.490	149.734	166.659	172.518	166.031	153.734	159.257	175.742	178.725	171.376
Umbria	93.306	92.800	81.000	91.000	99.000	93.306	82.300	86.000	91.000	99.000	98.324	89.307	96.129	97.026	104.224
Lazio	460.000	460.000	460.000	570.000	610.000	460.000	460.000	460.000	570.000	650.000	481.959	518.745	583.895	589.826	567.369
Abruzzo	114.000	122.300	118.600	136.500	136.630	124.400	122.300	125.913	136.500	138.630	114.230	125.721	132.532	136.635	134.796
Molise	26.309	25.809	25.900	26.000	26.000	26.309	28.309	25.900	26.000	29.250	25.343	28.336	25.900	26.000	29.250
Campania	438.967	378.559	377.182	412.000	392.000	440.028	378.559	334.682	442.000	398.000	347.324	350.737	334.682	444.645	384.950
Puglia	225.000	254.000	275.000	250.000	300.000	225.000	254.000	275.000	283.659	300.000	267.881	271.789	322.347	302.389	317.520
Basilicata	39.360	40.400	43.750	47.750	47.200	39.360	40.406	44.750	47.750	46.200	40.870	44.332	47.554	44.042	49.820
Calabria	121.000	122.000	176.000	152.000	156.000	121.000	124.300	176.000	156.000	156.000	106.219	136.241	203.676	156.000	149.568
<b>TOTALE</b>	<b>4.135.525</b>	<b>4.409.103</b>	<b>4.507.806</b>	<b>4.781.625</b>	<b>4.883.984</b>	<b>4.149.687</b>	<b>4.417.638</b>	<b>4.544.582</b>	<b>4.899.615</b>	<b>4.950.812</b>	<b>4.278.466</b>	<b>4.579.569</b>	<b>4.997.394</b>	<b>5.161.857</b>	<b>4.994.222</b>
	Accertamenti/Previsioni definitive					Accertamenti pro capite					Accertamenti pro capite (Italia=100)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	109,5	102,0	106,5	100,5	100,0	96,7	99,3	113,0	105,1	107,2	111,8	107,9	113,4	103,0	109,3
Lombardia	101,6	96,5	101,6	106,4	101,8	94,7	98,3	95,8	106,3	98,9	109,5	106,8	96,1	104,1	100,9
Veneto	102,3	108,4	116,9	114,9	108,3	110,6	118,5	129,7	134,8	123,0	128,0	128,7	130,1	132,0	125,5
Liguria	101,2	105,2	103,9	104,4	103,5	72,4	74,5	85,3	85,6	84,6	83,8	80,9	85,6	83,8	86,3
E. Romagna	105,3	104,9	113,2	113,4	114,6	102,7	105,9	113,3	112,1	111,6	118,8	115,0	113,6	109,8	113,9
Toscana	104,9	109,5	107,6	100,3	97,3	96,6	101,6	119,1	117,2	114,7	111,8	110,4	119,5	114,8	117,1
Marche	101,5	106,4	105,5	103,6	103,2	101,2	104,2	114,4	115,1	109,2	117,1	113,2	114,7	112,7	111,4
Umbria	105,4	108,5	111,8	106,6	105,3	114,5	102,9	110,1	109,7	116,6	132,4	111,8	110,4	107,5	118,9
Lazio	104,8	112,8	126,9	103,5	87,3	91,5	97,8	106,3	106,1	100,8	105,8	106,3	106,6	103,9	102,9
Abruzzo	91,8	102,8	105,3	100,1	97,2	87,9	96,3	101,2	103,2	101,0	101,7	104,7	101,5	101,1	103,1
Molise	96,3	100,1	100	100	100	78,7	88,3	80,9	81,0	91,2	91,1	95,9	81,2	79,4	93,0
Campania	78,9	92,7	100	100,6	96,7	60,0	60,6	57,8	76,5	66,2	69,4	65,8	58,0	75,0	67,6
Puglia	119,1	107,0	117,2	106,6	105,8	65,8	66,8	79,2	74,2	77,8	76,2	72,5	79,4	72,7	79,4
Basilicata	103,8	109,7	106,3	92,2	107,8	68,5	74,6	80,4	74,5	84,4	79,3	81,1	80,7	73,0	86,1
Calabria	87,8	109,6	115,7	100	95,9	52,9	68,0	101,9	77,7	74,5	61,2	73,9	102,2	76,1	76,0
<b>TOTALE</b>	<b>103,1</b>	<b>103,7</b>	<b>110,0</b>	<b>105,4</b>	<b>100,9</b>	<b>86,4</b>	<b>92,0</b>	<b>99,7</b>	<b>102,1</b>	<b>98,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



TAB. 46 –

## L'Arisgam

	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Accertamenti				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	70.352	70.352	100.352	100.000	100.000	70.352	70.352	100.352	100.000	100.000	86.335	89.679	100.352	65.968	100.000
Lombardia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	632	0
Veneto	45.000	48.000	91.000	91.000	50.000	45.000	48.000	91.000	91.000	50.000	51.466	48.500	87.228	43.052	83.251
Liguria	18.000	18.000	18.000	18.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	15.000	22.032	17.434	19.945	12.813	20.274
E. Romagna	89.000	105.000	95.000	95.000	90.000	104.000	105.000	105.000	74.000	90.000	133.090	101.441	125.181	72.073	109.654
Toscana	41.000	45.000	45.000	40.000	45.000	41.000	45.000	45.000	40.000	37.000	50.107	56.917	52.279	37.271	44.828
Marche	16.629	14.129	15.504	14.079	10.079	14.129	15.505	15.377	14.079	9.780	15.504	15.377	14.791	9.780	18.052
Umbria	4.234	4.500	4.500	4.500	4.500	4.234	4.500	4.500	4.500	4.500	5.036	4.419	4.411	2.886	2.863
Lazio	57.000	57.000	57.000	57.000	47.000	57.000	57.000	57.000	57.000	47.000	60.732	54.070	63.334	35.848	58.043
Abruzzo	15.000	16.000	15.000	17.000	10.300	15.000	16.000	15.000	17.000	13.259	15.005	16.930	15.484	10.302	16.267
Molise	3.900	2.900	5.194	5.000	5.000	3.900	2.900	5.194	5.000	5.000	2.878	2.731	5.194	4.935	5.000
Campania	22.050	22.730	24.760	25.200	24.500	22.050	22.730	24.760	25.200	24.500	23.358	23.714	23.309	22.568	25.873
Puglia	19.000	25.000	30.000	25.000	20.000	19.000	25.000	30.000	20.000	25.000	26.463	30.842	24.988	21.350	34.186
Basilicata	4.500	5.500	5.500	0	0	4.500	5.500	5.500	0	0	5.339	5.359	5.679	589	253
Calabria	8.000	8.000	8.000	5.800	5.300	8.000	8.000	8.000	5.800	5.300	7.473	7.530	5.849	5.322	10.744
<b>TOTALE</b>	<b>413.665</b>	<b>442.111</b>	<b>514.810</b>	<b>497.579</b>	<b>426.679</b>	<b>426.165</b>	<b>443.487</b>	<b>524.683</b>	<b>471.579</b>	<b>426.339</b>	<b>504.822</b>	<b>474.946</b>	<b>548.024</b>	<b>345.389</b>	<b>529.288</b>
	Accertamenti/Previsioni definitive					Accertamenti pro capite					Accertamenti pro capite (Italia=100)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	122,7	127,5	100	66,0	100	19,9	20,7	23,1	15,0	22,6	195,5	216,4	210,9	219,4	217,2
Lombardia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Veneto	114,4	101,0	95,9	47,3	166,5	11,0	10,2	18,3	8,9	17,0	107,4	107,2	167,1	130,4	164,1
Liguria	122,4	96,9	110,8	71,2	135,2	13,8	10,8	12,4	8,0	12,6	135,7	113,4	113,5	116,5	120,9
E. Romagna	128,0	96,6	119,2	97,4	121,8	32,1	24,2	29,6	16,9	25,3	314,3	253,8	271,1	246,8	243,4
Toscana	122,2	126,5	116,2	93,2	121,2	13,9	15,7	14,4	10,1	12,1	136,5	164,7	131,4	148,4	116,4
Marche	109,7	99,2	96,2	69,5	184,6	10,2	10,1	9,6	6,3	11,5	100,1	105,4	88,1	92,2	110,7
Umbria	118,9	98,2	98,0	64,1	63,6	5,9	5,1	5,1	3,3	3,2	57,5	53,3	46,2	47,8	30,8
Lazio	106,5	94,9	111,1	62,9	123,5	11,5	10,2	11,5	6,4	10,3	113,0	106,8	105,4	94,4	99,3
Abruzzo	100	105,8	103,2	60,6	122,7	11,5	13,0	11,8	7,8	12,2	113,2	135,9	108,1	113,9	117,3
Molise	73,8	94,2	100	98,7	100	8,9	8,5	16,2	15,4	15,6	87,6	89,2	148,4	225,2	150,1
Campania	105,9	104,3	94,1	89,6	105,6	4,0	4,1	4,0	3,9	4,5	39,6	42,9	36,8	56,9	42,9
Puglia	139,3	123,4	83,3	106,8	136,7	6,5	7,6	6,1	5,2	8,4	63,8	79,4	56,2	76,7	80,7
Basilicata	118,6	97,4	103,3	0,0	0,0	8,9	9,0	9,6	1,0	0,4	87,8	94,5	87,8	14,6	4,1
Calabria	93,4	94,1	73,1	91,8	202,7	3,7	3,8	2,9	2,7	5,3	36,5	39,4	26,8	38,8	51,5
<b>TOTALE</b>	<b>118,5</b>	<b>107,1</b>	<b>104,4</b>	<b>73,2</b>	<b>124,1</b>	<b>10,2</b>	<b>9,5</b>	<b>10,9</b>	<b>6,8</b>	<b>10,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

d. lgs. 2 febbraio 2007, n. 26,

TAB. 47 -

## Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

	Previsioni iniziali					Previsioni definitive					Accertamenti				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	40.121	40.121	30.121	20.000	20.000	40.121	40.121	30.122	20.000	20.000	20.642	19.513	30.122	7.098	20.000
Lombardia	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.325	9.865	7.849	10.571	9.715
Veneto	15.000	15.000	14.000	11.500	11.000	15.000	15.000	14.000	11.500	11.000	16.862	11.799	10.984	11.092	6.856
Liguria	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.218	6.910	8.468	9.317	10.554
E. Romagna	20.900	20.900	20.900	21.900	21.900	20.900	20.900	20.900	21.900	21.900	22.969	24.923	24.970	23.350	18.357
Toscana	20.947	21.300	21.296	21.296	21.300	21.947	21.300	21.296	21.296	21.300	23.895	20.582	22.120	22.312	18.160
Marche	8.022	8.826	10.299	9.883	9.546	8.826	10.299	9.883	9.545	11.012	11.107	9.883	8.089	11.012	9.992
Umbria	3.098	4.000	3.000	3.000	3.000	3.098	4.000	3.000	3.000	3.000	2.862	2.754	2.795	3.112	2.869
Lazio	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	35.790	36.220	36.665	31.083	28.925
Abruzzo	8.000	9.100	13.300	11.000	7.000	8.000	13.000	13.000	10.800	7.000	11.934	10.843	7.057	5.739	5.264
Molise	2.632	1.550	1.000	1.000	800	2.132	1.550	1.000	1.000	800	1.409	921	1.000	567	501
Campania	800	800	390	500	1.111	800	700	390	500	1.111	144	36	1.141	1.190	1.459
Puglia	20.000	20.000	26.000	19.500	22.450	20.000	20.000	26.000	19.500	20.000	19.758	25.238	16.725	17.454	17.117
Basilicata	2.500	3.000	3.000	3.300	3.000	2.500	3.000	3.145	3.300	3.000	2.997	3.551	2.793	3.014	2.383
Calabria	4.500	4.500	4.500	4.000	4.000	4.500	4.230	4.333	3.615	3.585	4.500	3.536	3.902	2.959	2.518
<b>TOTALE</b>	<b>204.470</b>	<b>207.097</b>	<b>205.806</b>	<b>184.879</b>	<b>183.107</b>	<b>205.774</b>	<b>212.100</b>	<b>205.069</b>	<b>183.956</b>	<b>181.708</b>	<b>193.364</b>	<b>186.574</b>	<b>184.680</b>	<b>159.870</b>	<b>154.670</b>
	Accertamenti/Previsioni definitive					Accertamenti pro capite					Accertamenti pro capite (Italia=100)				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Piemonte	51,4	48,6	100	35,5	100	4,8	4,5	6,9	1,6	4,5	122,0	119,9	169,1	51,0	148,7
Lombardia	113,3	98,7	78,5	105,7	97,2	1,2	1,0	0,8	1,1	1,0	30,9	27,8	20,1	34,7	32,9
Veneto	112,4	78,7	78,5	96,5	62,3	3,6	2,5	2,3	2,3	1,4	91,8	66,4	56,2	72,6	46,2
Liguria	80,2	76,8	94,1	103,5	117,3	4,5	4,3	5,3	5,8	6,5	116,0	114,5	128,7	183,1	215,3
E. Romagna	109,9	119,2	119,5	106,6	83,8	5,5	6,0	5,9	5,5	4,2	141,6	158,7	144,5	172,7	139,4
Toscana	108,9	96,6	103,9	104,8	85,3	6,6	5,7	6,1	6,1	4,9	170,0	151,6	148,6	191,9	161,4
Marche	125,8	96,0	81,8	115,4	90,7	7,3	6,5	5,3	7,1	6,4	187,2	172,4	128,7	224,3	209,7
Umbria	92,4	68,9	93,2	103,7	95,6	3,3	3,2	3,2	3,5	3,2	85,3	84,6	78,3	111,3	105,7
Lazio	91,8	92,9	94,0	79,7	74,2	6,8	6,8	6,7	5,6	5,1	173,8	182,1	163,1	176,8	169,4
Abruzzo	149,2	83,4	54,3	53,1	75,2	9,2	8,3	5,4	4,3	3,9	235,1	221,6	131,7	137,1	129,9
Molise	66,1	59,4	100	56,7	62,6	4,4	2,9	3,1	1,8	1,6	112,0	76,5	76,4	55,9	51,5
Campania	18,0	5,1	292,6	238,0	131,3	0,0	0,0	0,2	0,2	0,3	0,6	0,2	4,8	6,5	8,3
Puglia	98,8	126,2	64,3	89,5	85,6	4,9	6,2	4,1	4,3	4,2	124,3	165,3	100,4	135,4	138,2
Basilicata	119,9	118,4	88,8	91,3	79,4	5,0	6,0	4,7	5,1	4,0	128,6	159,4	115,4	161,3	132,9
Calabria	100	83,6	90,1	81,9	70,2	2,2	1,8	2,0	1,5	1,3	57,3	47,1	47,7	46,6	41,3
<b>TOTALE</b>	<b>94,0</b>	<b>88,0</b>	<b>90,1</b>	<b>86,9</b>	<b>85,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>4,1</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

L'andamento delle entrate relative all'addizionale IRPEF ha fatto registrare un incremento nelle previsioni iniziali ed in quelle definitive nonché negli accertamenti, confermando *il trend* in espansione negli ultimi esercizi considerati (l'ammontare del gettito passa da 6 miliardi e 702 milioni di euro del 2007 a 6 miliardi e 999 milioni di euro). Le Regioni del Nord si confermano quelle con il valore pro capite degli accertamenti più elevato ed, in particolare, le Regioni Piemonte ed Emilia Romagna.

Quanto alle altre entrate proprie, per le quali vi era un certo margine di manovra da parte delle Regioni, occorre segnalare, alla luce delle precisazioni formulate sopra, che il gettito dell'accisa sulla benzina, in costante calo negli esercizi pregressi, per il 2009 fa registrare un significativo incremento in termini di accertamenti di competenza (3 miliardi e 218 milioni di euro) rispetto all'esercizio precedente 2008 (2 miliardi e 841 milioni di euro). Le due Regioni con il gettito più elevato sono la Lombardia e la Campania.

Stazionari anche i valori rilevati con riferimento agli andamenti delle altre voci relative alla tassa automobilistica, all'addizionale regionale per il consumo di gas metano ed al tributo speciale in discarica dei rifiuti solidi.

In particolare, con riferimento alla tassa automobilistica, le tariffe in vigore dal 2007 (legge n. 296/2006) sono state deliberate negli ultimi anni dalle Regioni Campania, Calabria, Abruzzo e Veneto. Il gettito registrato con riferimento all'esercizio 2009 risulta inferiore (4 miliardi e 999 milioni di euro) rispetto a quello dell'esercizio 2008 ( 5 miliardi e 162 milioni di euro).

Infine, si osserva che risultano essere molto elevate le percentuali relative al grado di realizzo dei predetti tributi, dato dal rapporto fra accertamenti e previsioni definitive, che oscilla intorno al 100 per cento per IRPEF, IRAP, Tassa automobilistica e ARISGAM e cala al 90 e 93 per cento rispettivamente per Accisa e Tributo speciale rifiuti solidi.

## 1.5 Le leggi finanziarie regionali 2009 - 2010

Come per i precedenti referti, si ritiene opportuno rivolgere un'attenzione particolare alle leggi finanziarie adottate dalle Regioni a statuto ordinario per gli esercizi 2009 e 2010, i cui tratti salienti sono esposti nel prospetto riportato nelle pagine seguenti.<sup>49</sup>

Com'è noto, a partire dal 2004, la legge finanziaria, pur non costituendo un adempimento obbligatorio ai sensi del d.lgs. n.76/2000, è stata adottata dalle Regioni come strumento di programmazione.

La legge finanziaria regionale, accompagnata in alcuni casi da leggi collegate alla manovra finanziaria, costituisce un importante tassello della medesima manovra e viene predisposta tenendo conto, da una parte, della situazione economica del Paese, così come rappresentata nel DPEF e nella legge finanziaria nazionale e, dall'altra, delle particolari esigenze di bilancio e delle peculiari aspirazioni programmatiche di ogni Regione.

Le leggi finanziarie negli ultimi anni hanno rappresentato per le Regioni la sede adeguata per l'adozione, con la necessaria immediatezza, di provvedimenti urgenti volti a fronteggiare emergenze, di volta in volta, evidenziatesi nell'ambito della finanza locale. Questo è quanto accaduto nel 2008 per i settori della casa, delle fonti energetiche, della sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e della stabilizzazione del precariato.

La discussione sul disegno della legge finanziaria regionale rappresenta un momento fondamentale del processo di approfondimento e condivisione, con il Consiglio e con le compagini sociali interessate, delle politiche di bilancio messe a punto dalla Giunta. Un'esigenza di condivisione è avvertita, peraltro, anche dai cd. *non addetti ai lavori* e rende necessaria una maggiore leggibilità del testo, che peraltro, a confronto con quello della finanziaria nazionale, risulta in genere decisamente più accessibile.

Nelle finanziarie del 2008, il numero dei commi presenti nella maggior parte delle leggi regionali era inferiore a 100 e questo limite ancora oggi (finanziaria 2010) risulta superato da sei Regioni<sup>50</sup>.

Occorre osservare, inoltre, che in molti casi anche le leggi finanziarie regionali, come quelle dello Stato, hanno contenuti eterogenei che le assimilano a provvedimenti omnibus, con ampia presenza di disposizioni ordinamentali ed organizzative che vanno a modificare la

<sup>49</sup> **Nota metodologica** : il prospetto che non ha carattere di esaustività contiene le previsioni in finanziaria regionale concernenti le entrate regionali ed in particolare le aliquote dei principali tributi regionali (IRPEF, IRAP, ARISGAM, Tassa Automobilistica) così come modificate con riferimento al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2009 . Per alcune Regioni delle quali è stato possibile affiancare alla legge finanziaria vera e propria una ulteriore legge di accompagnamento alla manovra finanziaria dell'esercizio considerato e ove non siano stati riportati specifici articoli ma solo gli estremi della legge significa che non sono state rinvenute disposizioni specifiche in materia di entrate regionali.

<sup>50</sup> Le finanziarie regionali con più di 100 commi sono quelle del Veneto, dell'Emilia Romagna, delle Marche, dell'Abruzzo, del Molise e della Basilicata. Per la Campania occorre evidenziare che, analogamente a quanto accaduto anche per lo Stato, la LF regionale 2010 è composta da un unico articolo, strutturato al suo interno in 97 commi.



disciplina preesistente di settori diversi o introducono forme nuove di interventi regionali, facendo rinvio a successivi provvedimenti dell'Esecutivo per la concreta attuazione.

La legge finanziaria, nata in funzione dello sviluppo della fiscalità regionale, dovrebbe contenere il quadro di riferimento finanziario del periodo compreso nel bilancio pluriennale, ma piegata a considerare svariate situazioni contingenti e particolari, perde le proprie caratteristiche e la propria natura. Come previsto dall'art.1, comma 3, del d.lgs. n.76/2000, la legge finanziaria regionale dovrebbe contenere esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno del bilancio pluriennale, elaborato, a sua volta, con riferimento alla programmazione regionale. Cionondimeno, dalla lettura degli articolati emerge che, in effetti, con lo strumento della LFR si è fatto fronte ad emergenze e sono state adottate disposizioni, oltre che in materia fiscale, di coordinamento della finanza locale e di trasferimento di risorse ai comuni ed alle Province, anche in diversi settori di competenza regionale, nonché modifiche a leggi regionali precedentemente vigenti.

La maggior parte delle leggi finanziarie per il 2010 sono state approvate nel rispetto del basilare principio di buona amministrazione entro il mese di dicembre 2009; sei Regioni hanno provveduto all'approvazione ad esercizio finanziario avviato. Era inferiore il numero delle finanziarie regionali per il 2009 approvate in ritardo, solo tre su quindici, ma per quell'esercizio la definizione dei termini del Patto di stabilità era avvenuta ad agosto 2008. In altre occasioni il ritardo nell'approvazione è stato imputato alla tardiva definizione, al livello centrale, del quadro di riferimento macroeconomico. Oltre a questo ritardo deve rimarcarsi negativamente il ritardo con il quale in molti casi la Giunta sottopone al Consiglio il disegno di legge, rendendo praticamente impossibile l'esplicazione di un ruolo attivo da parte dell'Assemblea, che finisce con il prendere atto dell'impostazione data dall'Esecutivo alla programmazione regionale, approvando il disegno senza modificazioni. Ciò anche in ragione del fatto che spesso il Consiglio difetta di informazioni in merito agli esiti delle manovre già entrate in vigore, anche con riferimento alle misure di contenimento delle spese.

Si espongono di seguito, senza pretesa di esaustività, le disposizioni concernenti la materia finanziaria rinvenibili nelle leggi regionali relative agli anni 2009 e 2010.

Regioni	Leggi finanziarie 2009 e 2010	
Piemonte	L.R. 30 dicembre 2008, n. 35	<p align="center"><b>IRPEF</b></p> <p><b>Art. 2</b> Modifiche alla legge regionale 4 marzo 2003, n. 2.</p> <p>1. L'articolo 1 della L.R. n. 2/2003, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 29, è sostituito dal seguente:</p> <p><b>Art. 1</b> Aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF.</p> <p>1. L'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è determinata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile come di seguito specificato:</p> <p>a) aliquota dello 0,9 per cento sui redditi fino € 15.000,00 euro;</p> <p>b) aliquota dell'1,2 per cento sui redditi superiori € 15.000,00 euro e fino a 22.000,00 euro;</p> <p>c) aliquota dell'1,4 per cento sui redditi superiori € 22.000,00 euro.</p> <p>2. Le aliquote sono applicate sul reddito complessivo percepito a decorrere dal 2008 e determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.</p> <p>3. Per i redditi percepiti nell'anno 2007, si conferma che l'addizionale regionale all'IRPEF è calcolata applicando un'unica aliquota sull'intera base imponibile, così determinata:</p> <p>a) 0,9 per cento sui redditi fino € 15.000,00 euro;</p> <p>b) 1,4 per cento sui redditi superiori € 15.000,00 euro".</p> <p align="center"><b>IRAP</b></p> <p><b>Art.3</b> Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi del comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008"), fermo restando quanto stabilito dai commi 44 e 45 del medesimo articolo 1.</p> <p>2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, sentita la Commissione consiliare competente, i provvedimenti che si renderanno necessari a seguito dell'approvazione dello schema di regolamento tipo di cui al comma 44 dell'articolo 1 della l. 244/2007.</p>
		<p><b>Art.4</b> Regionalizzazione del Patto di stabilità</p> <p>1.A decorrere dall'anno 2010 la Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.77 ter comma 11 del D.L. n.112/2008 convertito con modificazioni in L. n.133/2008, ed all'art.77 quater del D.L. 10 febbraio 2009 n.5 convertito in legge n.33/2009 disciplina il Patto di stabilità interno per le Province e per i Comuni con popolazione &gt; 5000 abitanti del Piemonte adottano le regole ed i vincoli posti dalla normativa nazionale fermo restando il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato in attuazione della normativa medesima.</p> <p>2.In applicazione del comma 1 la Regione provvede a comunicare agli enti locali piemontesi l'obiettivo del Patto e contestualmente comunica al Ministero dell'Economia gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.</p> <p>4.le province ed i comuni piemontesi assoggettati al Patto di stabilità interno sono autorizzati ad approvare il bilancio di previsione entro trenta giorni dalla comunicazione da parte della Regione dell'obiettivo fatte salve le proroghe disposte eventualmente a livello nazionale.</p> <p><b>Art.4</b> Disposizioni in materia di riscossione di tributi e di altre entrate di diritto pubblico.</p> <p>1. La Regione provvede alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico secondo il procedimento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), o mediante affidamento esterno. La Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare, adotta un apposito regolamento per l'attuazione del presente comma.</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 60 (Disposizioni in materia di tasse di concessione regionale), si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti relativi alle altre entrate regionali di diritto pubblico.</p> <p>3. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 60/1997 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. La richiesta deve essere effettuata alla struttura regionale deputata ai tributi regionali ovvero, quando si tratti di altre entrate di diritto pubblico non di carattere tributario, alla struttura regionale competente alla loro riscossione, la quale concede l'assenso, una volta compiute le verifiche in merito, circa la sussistenza dei presupposti per dar luogo alla compensazione".</p> <p>4. Il comma 3 dell'articolo 5 della L.R. n. 60/1997 è sostituito dal seguente:</p> <p>"3. La compensazione può avvenire solo mediante trasferimento al periodo successivo di versamento dell'importo eccedente quello dovuto e solamente nell'ambito dello stesso tributo ovvero dello stesso titolo, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla vigente normativa".</p> <p>5. Il termine per le comunicazioni relative alla restituzione mediante compensazione delle somme indebitamente o erroneamente pagate, ove queste siano previste da specifiche disposizioni, è di novanta giorni.</p> <p>6. Non si fa luogo alla liquidazione, all'accertamento ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali di ogni specie, comprensivi o solo costituiti da sanzioni ed interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma obbligazione, non superi l'importo di 17,00 euro.</p> <p>7. Non si fa luogo in ogni caso alla riscossione dei crediti relativi ai tributi regionali ed alle altre entrate di diritto pubblico qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni obbligazione, sia inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo fissato dalla legge dello Stato.</p> <p>8. Non si fa luogo al rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di tributi regionali di ogni specie qualora l'ammontare di ciascun debito, con riferimento ad ogni periodo tributario od autonoma</p>
Lombardia	L.R. 24 dicembre 2008, n. 34	

Lombardia		<p>obbligazione, non superi l'importo di cui al comma 5. Le somme di ammontare inferiore al predetto importo possono essere portate in compensazione sui futuri pagamenti dello stesso tributo, ove ciò sia previsto dal vigente ordinamento e secondo le norme da esso stabilite, sempre che l'ammontare di tali somme non sia inferiore all'importo di 12,00 euro.</p> <p>9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche ai periodi ed alle obbligazioni per cui alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora iniziate le attività di controllo formale e di accertamento.</p> <p>10. Entro il mese di novembre di ciascun anno la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, per l'anno successivo, la misura degli interessi dovuti sulle somme riscosse ed accertate a titolo di tributi regionali, quella degli interessi dovuti per il ritardato pagamento delle somme poste in riscossione coattiva e, fermo restando il principio di reciprocità, quella degli interessi dovuti per la ritardata restituzione di somme indebitamente versate. In caso di mancata adozione della deliberazione di cui al presente comma, le misure già stabilite s'intendono prorogate di anno in anno.</p>
	<b>L.R. 28 dicembre 2009, n.30</b>	
Veneto		<p><b>Art.7</b> Istituzione dell'IRAP come tributo proprio regionale.</p> <p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 43 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", è istituita l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che assume la natura di tributo proprio della Regione.</p> <p>2. In attesa dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per la disciplina del tributo e le connesse procedure applicative, trovano applicazione le disposizioni previste dalla normativa statale vigente.</p> <p>3. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 "Disposizioni in materia di tributi regionali".</p> <p><b>Art. 8</b> Adeguamento delle aliquote IRAP per effetto di disposizioni nazionali.</p> <p>1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 226 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive variate con legge regionale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono modificate come segue:</p> <p>a) l'aliquota fissata all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 29 è rideterminata nella misura pari al 4,82 per cento;</p> <p>b) l'aliquota di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 2,90 per cento;</p> <p>c) l'aliquota fissata all'articolo 5, comma 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 è rideterminata nella misura pari al 3,35 per cento;</p> <p>d) in deroga a quanto previsto dalla lettera c), a decorrere dall'anno 2009 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" aventi un valore della produzione netta non superiore a 100.000,00 euro, che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 2,35 per cento;</p> <p>e) l'aliquota di cui all'articolo 2, comma 1 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 è rideterminata nella misura pari al 7,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura pari al 2,90 per cento.</p> <p>2. All'articolo 2, comma 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 36 le parole: "è ridotta, per il solo anno d'imposta 2009, di un ulteriore punto percentuale" sono sostituite dalle seguenti: "è fissata, per il solo anno d'imposta 2009, al 6,50 per cento e, limitatamente all'attività non istituzionale esercitata, nella misura dell'1,90 per cento".</p> <p>3. Resta salva l'esenzione prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 27 per le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.</p>
	<b>L.R. 12 gennaio 2009, n. 1</b>	
	<b>L.R. 16 febbraio 2010 n.11</b>	<p><b>Art.1</b> quadro finanziario di riferimento fissazione del livello massimo di ricorso al mercato finanziario.</p> <p><b>Art.11</b> Rinuncia ai crediti tributari di modesta entità</p> <p>Non si procede alle attività di accertamento iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti di importo pari o inferiore ai 16,53 euro per tributi regionali, sanzioni amministrative ed interessi dovuti per obblighi tributari.</p> <p>Tali disposizioni non si applicano all'IRAP all'addizionale IRPEF ed all'imposta sulle concessioni di beni demaniali.</p>



Liguria	<b>R.24 dicembre 2008, n. 43</b>	<p><b>Art.3</b> Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria).</p> <p>1. Il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2008 è sostituito dal seguente:</p> <p>"2. Con decorrenza dal 29 aprile 2008 sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina, conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano collaudato successivamente alla data del 29 aprile 2008."</p> <p><b>Art.4</b> Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 5 della L.R. n. 9/2008 (LFR 2008)</p> <p>1. Oltre ai veicoli omologati a doppia alimentazione benzina/GPL e benzina/metano sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione e rientrano nelle agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, della L.R. n. 9/2008 anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 conformi alla direttiva 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 29 aprile 2008, ma precedentemente alla loro immatricolazione.</p>
	<b>L. R. 21 ottobre 2009 n. 43</b>	<p><b>Art.1</b> variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito</p> <p>Per l'anno di imposta 2009 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRE) è stata rideterminata sulla base degli scaglioni IRPEF</p> <p>Il minor gettito ha comportato una variazione nello stato di previsione delle entrate della Regione pari a 31 milioni e 400 mila euro</p>
	<b>L.R. 28 dicembre 2009, n.62</b>	<p><b>Art. 1</b> indebitamento</p> <p><b>Art.11</b> estinzione di crediti di modesta entità per tributi regionali</p> <p>Fatte salve le disposizioni statali non si fa luogo all'accertamento all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2008 relativi a tributi regionali qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito non superi i 16,00 euro</p>
E. Romagna	<b>L. R 19dicembre 2008, n. 22 L.R. 22 dicembre 2009, n.24</b>	<p><b>Art.51</b> Disposizioni finanziarie in materia di entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico</p>
Toscana	<b>L. R. 24 dicembre 2008, n. 69</b>	<p style="text-align: center;"><b>IRAP</b></p> <p><b>Art. 1</b> Modifiche all'articolo 1 della L.R. n. 32/2000.</p> <p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 32 (Disposizioni in materia di imposta sulle attività produttive "IRAP"), è aggiunto il seguente:</p> <p>"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è istituita quale tributo proprio della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008)..</p> <p><b>Art. 2</b> Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. n. 32/2000.</p> <p>1. L'articolo 7 della L.R. n. 32/2000, è sostituito dal seguente:</p> <p>"<b>Art. 7</b> Determinazione dell'aliquota. Detrazioni, deduzioni e speciali agevolazioni.</p> <p>1. Con la medesima decorrenza di cui all'articolo 1, comma 1-bis, la Regione può variare l'aliquota d'imposta, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, modificare detrazioni e deduzioni ed introdurre speciali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della L. 244/2007, mediante legge approvata entro il 31 dicembre dell'anno precedente il periodo d'imposta per cui si dispone.</p> <p>2. Laddove non intervenga il provvedimento di cui al comma 1 si intendono confermate le aliquote in vigore per l'anno di imposta precedente."</p> <p><b>Art. 3</b> Modifica dell'articolo 2 della L.R. n. 2/2001.</p> <p>Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2</p> <p>(Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP")</p> <p><b>Art. 3</b> Inserimento dell'articolo 2-bis nella L.R. n. 2/2001.</p> <p>1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2 (Riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP"), è inserito il seguente:</p> <p>«<b>Art. 2-bis</b> Aliquota per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).</p> <p>1. A decorrere dall'anno d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, per le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze"), l'aliquota dell'IRAP è ridotta di un punto percentuale.»</p>
	<b>L.R. 23 dicembre 2009, n.77</b>	<p><b>Titolo I disposizioni in materia tributaria</b></p> <p><b>Art.1</b> modifica della L.R. 18 febbraio 2005, n.31 Norme generali in materia di tributi regionali</p> <p>Con l'introduzione di una disposizione specifica in materia di contrasto all'evasione fiscale tramite la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale dei tributi regionali</p> <p><b>Art.2</b> modalità di riversamento dell'addizionale regionale IRPEF derivante dal controllo fiscale</p> <p>Al fine di assicurare un tempestivo introito al bilancio regionale si dispone che le somme relative all'Addizionale IRPEF dovute dai contribuenti a seguito dell'attività di controllo fiscale siano riversate direttamente alla Regione così come già disposto per quanto concerne le somme analogamente introitate per l'IRAP</p> <p><b>Art.3</b> esonero dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti residenti nei comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma</p>